

STATUTO

L & L SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO VERNOTICO BR
VIA BRINDISI 90
Numero REA: BR - 147850
Codice fiscale: 02462590742
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto N. della Raccolta.	
	Statuto cooperativa sociale s.r.l. - tipo B)	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di SAN PIETRO VERNOTICO (BR) la	
	Società cooperativa denominata " L & L. Società Cooperativa Sociale ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro quinto del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasessan-	
	tacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità sen-	
	za fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei citta-	
	dini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svan-	
	taggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a dispo-	

	sizione.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo	
	svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizio finaliz-	
	zate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1	
	lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo am-	
	ministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti	
	dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristor-	
	ni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coopera-	
	tivo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutua-	
	lità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabi-	
	lità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equi-	
	librato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attiva-	
	mente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'ap-	
	porto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole ine-	
	renti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	

	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere ap-	
	provati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordi-	
	narie.	
	Relativamente a quanto sopra descritto è, inoltre, scopo della cooperativa	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupa-	
	zione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instau-	
	razione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma su-	
	bordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'artico-	
	lo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre deter-	
	minati, la Cooperativa ha come oggetto l'acquisizione di commesse private e	
	partecipazione ad appalti pubblici anche in qualità di contraente generale nei	
	seguenti settori economici:	
	A) settore igiene ambientale: raccolta, trasporto, selezione e adeguamento volume-	
	trico e ogni altra attività annessa e connessa al riciclaggio dei rifiuti provenienti da	
	raccolta differenziata; realizzazione, gestione manutenzione di impianti per termodi-	
	struzione , incenerimento e riciclaggio di rifiuti; commercializzazione ed intermedia-	
	zione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; trattamento, compat-	
	tazione e inertizzazione dei fanghi; risanamento e disinquinamento di aree urbane,	

	extraurbane costiere, militari e di acque dolci e marine;	
	B) settore sanificazione ambientale: prestazione di servizi di pulizia civili, industria-	
	li, ospedalieri, di case di cura, di cliniche, di comunità, disinfestazione generale con	
	impiego anche di gas tossici , di sterilizzazione, di disinfezioni , di sanificazione e di	
	derattizzazione ; diserbi chimici, meccanici e manuali; servizi di dissuasione per co-	
	lombi; pulizie e setacciamento di sabbie e grandi arenili ;	
	C) settore servizi vari: verifica sulla stabilità e sicurezza degli edifici pubblici e priva-	
	ti; controllo, verifica e manutenzione di stabili privati e/o pubblici ivi compresi gli	
	impianti termici, elettrici, idrici, telefonici civili ed industriali, con tutte le opere rela-	
	tive a tale attività (pitturazione, idraulica, elettrica, ecc.); effettuazione di lavori di	
	impiantistica nel settore idro-termo-idraulico ed elettrico e di qualsiasi altra forma di	
	impiantistica in generale; gestione di servizi igienici fissi, noleggio di bagni mobili e	
	fissi, compresa la loro costruzione e vendita, anche di prefabbricati in genere; orga-	
	nizzazione e gestione del servizio di biglietteria per spettacoli, manifestazioni, con-	
	gressi, del servizio di riscossione dei tributi comunali, provinciali, regionali e di qual-	
	sivoglia genere; gestione flusso e deflusso folla locali pubblici e privati; costruzione	
	anche in concessione, organizzazione, gestione con o senza servizi di custodia e vigi-	
	lanza non armata di parcheggi ed aree pubbliche e/o private; organizzazione e gestio-	
	ne di centri di campeggio anche con roulottes , di arenili e spiagge , di boschi e pinete ,	
	di campi sportivi ed attrezzature sportive, di palestre, di centri ricreativi e di anima-	
	zione culturale, artistica e ludica , con annessi servizi di ristorazione; organizzazione	
	e gestione della ristorazione di collettiva scolastica pubblica e privata e/o aziendale,	
	di mense , refettori e simili, spacci , ristoranti, compreso il confezionamento, il porzio-	
	namento e la distribuzione dei pasti; servizi di rimozione macchine, manipolazione	
	merci logistico e facchinaggio in genere, trasporti, traslochi e simili; gestione di la-	

6 di 35

	attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali; compiere ogni altra	
	operazione commerciale, industriale e finanziaria, di natura mobiliare ed immobilia-	
	re, che sia connessa e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma	
	dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, la cooperativa, senza finalità di lucro, si pro-	
	pone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo parti-	
	colare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, restereb-	
	bero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione	
	della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1	
	lettera B) della Legge n. 381/1991, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coor-	
	dinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative	
	sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività persegue un'azione di recupe-	
	ro per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano	
	rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto	
	la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della	
	persona umana" (art. 3, secondo comma della Costituzione), nell'adempimen-	
	to di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"	
	che la Costituzione impone a tutti, ai singoli, alle formazioni sociali in cui es-	
	si si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.	
	La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantag-	
	giati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previ-	
	ste dalla legge.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la coo-	

	perativa potrà svolgere qualunque altra attività affine o connessa agli scopi	
	sopraelencati.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente, a scopo di stabi-	
	le investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e participa-	
	zioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analo-	
	ghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla fa-	
	coltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione asso-	
	luta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riser-	
	vata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.	
	L' Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'ar-	
	ticolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-	
	dale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed in-	
	tegrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associa-	
	zioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a con-	
	sorzi, cooperative e società.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi persegua-	
	no lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con	
	la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazio-	
	ne e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le mo-	
	dalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono discipli-	
	nate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigo-	
	re in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le	
	persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'ogget-	
	to della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel	
	limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non	
	in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di	
	lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;	

	c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza a-	
	deguito intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vi-	
	vono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professiona-	
	le ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che so-	
	no ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano inte-	
	ressati all'attività della Cooperativa in quanto beneficiari.	
	Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche,	
	ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia pre-	
	visto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla ap-	
	partenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	nonché coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si tro-	
	vino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L' Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'am-	
	missione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'in-	
	teresse al loro inserimento nell'impresa.	
	L' Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	

	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci beneficiari di cui all'art. 5 secondo comma lettera c) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione	

	ne può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio spe-	
	ciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo ammini-	
	strativo specificando:	
	a) cognome, nome luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fi-	
	scale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti adeguati per esercitare un' attività	
	lavorativa sia manuale che intellettuale in attuazione degli scopi sociali e non	
	si pongano fini contrari e concorrenti a quelli della cooperativa stessa o che,	
	se in possesso di diversa specializzazione, nutrano propensione ed interesse	
	per le attività suddette;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai regolamenti interni;	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'organo amministra-	
	tivo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura dell'organo amministrativo sul libro soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni motivare la delibe-	
	razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicata agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrati-	
	vo, che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) gior-	
	ni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-	
	semblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo Ammini-	

	strativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cari-	
	che sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e	
	nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli	
	organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali	
	eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consul-	
	tare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività	
	che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della coope-	

	rativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è per-	
	sona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio	
	è diverso da persona fisica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né esse-	
	re cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare agli scopi sociali previsti dalla	
	cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso, irrevocabile deve essere spedita a mezzo racco-	
	mandata o notificata a mano all'organo amministrativo.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a nor-	
	ma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere di	
	conseguenza negli interessi della società.	

	Il recesso viene formalizzato sul libro dei soci.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso , l'Organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribu-	
	nale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni pri-	
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni a-	
	dottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguar-	
	si;	

	d) che svolga o tenti di svolgere per conto di terzi attività anche ma non necessariamente in concorrenza con quella espletata presso la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti come anche il rapporto lavorativo in corso qualora esistente.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Il receduto o escluso avrà diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio, quando si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento dovrà aver luogo entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del co-	
	dice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stes-	
	so.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci recedu-	
	ti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richie-	
	sto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad	
	un'apposita riserva indisponibile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della	
	quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	

	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.	

	Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sov-	
	ventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissio-	
	ne le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri	
	soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei pro-	
	pri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o	
	di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime	
	maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle	
	quote di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammini-	
	strativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L' Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrati-	
	vo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano soci cooperatori spetta un voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta	
	dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipa-	
	zione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della pre-	
	cedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo	
	ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro 25,00;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Art. 22 Ristorno	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata consideran-	
	do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coopera-	
	tiva ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma e da predi-	
	sporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti crite-	
	ri, considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	•ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno	
	•qualifica professionale	
	•compensi erogati	
	•tempo di permanenza in cooperativa	
	•tipologia del rapporto di lavoro	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta,	
	anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da cia-	
	scun socio o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla reda-	
	zione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnala-	
	te dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili an-	

	nuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo e se elegge un Consiglio di Amministrazione anche il Presidente e il Vice Presidente;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	

	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere a-	
	dottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e)	
	ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le de-	
	cisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle for-	
	me di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-	
	spresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avve-	
	nire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito do-	
	cumento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indi-	
	cazione del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	

	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contra-	
	ri.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovan-	
	no esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-	
	zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attri-	
	buiti a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	

	Art. 26 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente	
	art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione as-	
	sembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova	
	la sede sociale, purchè in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comu-	
	nicaione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento	
	da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'a-	
	dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati so-	
	no presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quin-	
	to dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualun-	
	que sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti	
	presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal	

	presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 24 del presente statu-	
	to, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia	
	presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda	
	convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aven-	
	ti diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei vo-	
	ti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la	
	maggioranza relativa dei voti presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della	
	quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	

	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Assemblea dei soci elegge il Presidente ed il Vice presidente.	
	L'Organo amministrativo è nominato a tempo indeterminato e comunque fino a revoca e scade comunque alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componen-	
	ti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati,	
	potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua preve-	
	dibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controlla-	
	te.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da alme-	
	no un terzo degli Amministratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio	
	sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ab-	

	bia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i ter-	
	mini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve al-	
	tresi astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo am-	
	ministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri prov-	
	vedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindaca-	
	le, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ri-	
	corso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministra-	
	tori, che possono svolgere i loro compiti anche gratuitamente. e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	

	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai	
	quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque no-	
	minato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assem-	
	blea, dovranno essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti	
	ed anche il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleg-	
	gibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto del-	
	la nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei re-	
	quisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del collegio sindacale e la società	
	non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revi-	

	sore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 Per quanto concerne le controversie tra i soci e la società Cooperativa	
	si rimanda espressamente alle norme del Codice Civile che regolamentano la	
	materia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	I principi di cui all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del	
	capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di de-	
	voluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati e in particolare:	
	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse mas-	
	simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-	
	ne ai soci ordinari, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'in-	

	tero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabora-	
	re appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. . In particolare ai	
	sensi dell' articolo 2514 c.c. la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	

	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmen-	
	te maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	
	Art. 43 (Direttore Tecnico)	
	Ai fini della partecipazione ad appalti pubblici di progettazione potrà essere	
	nominato un Direttore Tecnico avente i requisiti professionali e le funzioni	
	previste a norma di legge.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro quinto del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si appli-	
	cano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codi-	
	ce civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo ammini-	
	strativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme	
	relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il giorno 2 gennaio 2018 al n. 1/T